

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 dicembre 2017

Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose. (18A00246)

(GU n.12 del 16-1-2018)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed

integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per

la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Solas 74),
adottata

a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;

Tenuto conto che il capitolo VII della Solas 74, come emendata,
ha

reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004,
l'applicazione

delle norme del codice internazionale per il trasporto
marittimo

delle merci pericolose (IMDG Code), adottato
dall'Organizzazione

internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del
27

settembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,
n.

134, concernente regolamento recante disciplina per le
navi

mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco
di

merci pericolose;

Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 di Ratifica ed
esecuzione

del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti

internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius

il 3 giugno 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di

accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la

commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE)

n. 339/93;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto

con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e

forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche

sociali, della salute, dell'istruzione dell'universita' e della

ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009
concernente

l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico organismo nazionale,

nonche' la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di

accreditamento e le modalita' di controllo dell'organismo da parte

dei Ministeri interessati;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto

con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e

forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche

sociali, della salute, dell'istruzione dell'universita' e della

ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009, concernente

la designazione di Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata

di personalita' giuridica di diritto privato, quale organismo

nazionale italiano di accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2

della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e l'organismo nazionale italiano di accreditamento,

Accredia con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti ha affidato ad Accredia il compito di rilasciare

accreditamenti, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e

alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi

incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai

requisiti essenziali della direttiva 2010/35/UE - in materia di

attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2011 che stabilisce che il

processo di rivalutazione della conformita' delle cisterne e dei

vagoni cisterna puo' essere effettuato da parte di organismi

notificati ai sensi della direttiva T-PED dotati di esperti

notificati al segretariato dell'OTIF ai sensi del punto 6.8.2.4.6 del

RID;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni

ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo

relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada,

denominato ADR;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, con il quale e' stato emanato il codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il

regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Visto l'art. 229 del codice della strada che delega i Ministri

della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite,

le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo

stesso codice;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
concernente

l'attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto
interno

di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature
a

pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 di attuazione

della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione

trasportabili;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie

di norme integrative, concernete l'approvazione del regolamento per

le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per

ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive norme

integrative recante approvazione delle norme per le prove e le

verifiche dei recipienti di capacita' maggiore di 80 litri (grandi

serbatoi), montati su carri ferroviari (carri serbatoio)
per

trasporto di gas-compressi, liquefatti o disciolti;

Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67 concernente l'adesione
alla

convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC),
con

allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997,
n.

448 concernente le norme di attuazione della legge 3 febbraio
1979,

n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale
sulla

sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre
1973,

e sua esecuzione;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di

accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la

commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE)

n. 339/93;

Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 negli

allegati prevede che l'autorita' competente puo' approvare organismi

di controllo per valutazioni di conformita', controlli periodici,

controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del

servizio di controllo interno;

Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
al

comma 3 dell'art. 13 ha previsto, tra l'altro, la commissione
per

attività di approvazione e monitoraggio di organismi di
controllo

per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i
controlli

eccezionali e la supervisione del servizio interno di
controllo,

secondo quanto stabilito dall' ADR, RID e ADN;

Considerato che gli organismi notificati ai sensi del
decreto

legislativo 12 giugno 2012, n. 78 rispettano i requisiti
stabiliti

negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

Ritenuto di dover procedere ad una semplificazione normativa
del

settore sulla base di quanto previsto dal paragrafo 1.8.6.8 di
RID

ADR ADN circa l'accreditamento obbligatorio conformemente alla
norma

EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3) per gli organismi
di

controllo cui l'Autorita' competente intenda delegare
specifiche

funzioni ad essa attribuite, nonche' dall'art. 13 del
decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

Visti i pareri positivi rilasciati da:

Direzione generale per la motorizzazione con nota prot. n.
22900

del 3 novembre 2017;

Federchimica con nota registrata in ingresso con prot. n.
6570

del 6 novembre 2017;

Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali,
le

infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d'acqua

interne - con nota prot. n. 30434 del 14 novembre 2017;

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia

Costiera - 6° Reparto sicurezza della navigazione - con nota prot.
n.

137501 del 7 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1

Definizioni ed acronimi

1. ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale

delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre

1957, e successive modificazioni;

2. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle

merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla

convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF),

conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

3. ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale

delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra

il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

4. Codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo

delle merci pericolose, adottato dall'Organizzazione internazionale

marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;

5. Convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza dei

contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua

esecuzione;

6. In tutti i casi in cui nel presente decreto si fa riferimento

all'autorita' competente, per tale si deve intendere il Dipartimento

per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale

(nell'articolato che segue denominato «Dipartimento») per la

normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e il Comando generale

del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera

(nell'articolato che segue denominato «Comando generale») per la

normativa prevista dal Codice IMDG.

Art. 2

Approvazione imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi

dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR/RID/ADN e dei capitoli 6.1,

6.5 e 6.6 del Codice IMDG.

1. Gli organismi autorizzati dal Comando generale ed operanti
ai

sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
6

giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi,
grandi

imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e
6.6

del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla
Commissione

prevista dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27
gennaio

2010, n. 35 provvedono anche all'approvazione ed
all'effettuazione

delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori
intermedi,

sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN secondo le

previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR, del RID e dell'ADN e

le ulteriori disposizioni impartite dal Dipartimento.

2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1

del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista

dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,

entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attività

svolte nell'anno precedente.

3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione

Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite,

provvedono all'approvazione ed all'effettuazione delle prove secondo

le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG e le

ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale, di imballaggi,

grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che

ricondizionati, che recano la marcatura UN.

4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione

Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni

emesse al Comando generale.

5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco

dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione

Civile (UMC) che effettuano le attività di cui al presente articolo.

Art. 3

Approvazione cisterne mobili e contenitori per gas a elementi

multipli (CGEM) del capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7

del Codice IMDG.

1. Gli organismi appartenenti alla International Association of

Classification Societies (IACS), ovvero autorizzati dal Comando

generale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 in materia di approvazione
e

mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori
per

gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo
quanto

previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG, previa specifica
istanza

presentata alla Commissione prevista dall'art. 13, comma 3
del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 provvedono
anche

all'approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili
e

dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei
loro

accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7
dell'ADR/RID/ADN.

2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma
1

del presente articolo devono inviare alla Commissione
prevista

dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
35,

entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle
attività'

svolte nell'anno precedente.

3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici
Motorizzazione

Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro
attribuite,

provvedono all'approvazione e al mantenimento in servizio
delle

cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli
(CGEM)

e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7
del

Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal
Comando

generale.

4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici
Motorizzazione

Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle
certificazioni

emesse al Comando generale.

5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un
elenco

dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici
Motorizzazione

Civile (UMC) che effettuano le attivita' di cui al presente
articolo.

Art. 4

Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi

autorizzati/riconosciuti

1. Nelle more della revisione della normativa di settore,
le

Autorita' competenti continuano ad effettuare, per gli
organismi

autorizzati/riconosciuti di cui ai precedenti articoli, le
attività'

di rilascio e rinnovo delle relative autorizzazioni, nonché'
la

vigilanza sugli stessi, ciascuna comunicando all'altra il
calendario

delle attività' per l'eventuale attività' congiunta.

2. Le disposizioni di dettaglio per lo svolgimento delle
citate

attività' di rilascio, rinnovo e vigilanza, sono disciplinate
con

decreti dipartimentali/dirigenziali, da parte delle
Autorita'

competenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze

attribuite dalle vigenti norme.

Art. 5

Approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza
marcatura

«UN») del capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN e del Codice IMDG.

1. Il codice tecnico applicabile ai recipienti a pressione
non

«UN», conformemente a quanto riportato alla sezione 6.2.3 del
codice

IMDG, e' quello previsto dalle vigenti norme tecniche contenute
nel

capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN per i recipienti a pressione non «UN».

2. Gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo
12

giugno 2012, n. 78 per l'espletamento delle attività di
approvazione

e mantenimento in servizio delle apparecchiature a
pressione

trasportabili, nel rispetto di quanto previsto al successivo art.
6

fatto salvo quanto già ricadente nella succitata notifica,
sono

autorizzati ad effettuare le attività previste dal capitolo 6.2
del

Codice IMDG e dalle corrispondenti sezioni del capitolo
6.2

dell'ADR/RID/ADN.

3. Nei casi in questione, la Commissione prevista dall'art.
13,

comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 dovrà essere

integrata, su richiesta del Dipartimento, da un funzionario

appositamente delegato dal Comando generale. I riconoscimenti, le

revoche ed i rinnovi rilasciati dalla citata commissione ai sensi del

presente articolo, dovranno essere notificati al Comando generale da

parte del Dipartimento.

Art. 6

Approvazione organismi ed esperti per attività previste da

RID/ADR/ADN ed IMDG CODE

1. Le Commissioni di cui all'art. 13, commi 1 e 3 del decreto

legislativo n. 35/2010 incardinate nel Dipartimento per le attività'

loro assegnate in ambito RID ADR ed ADN e gli uffici del Comando

generale che assolvono al medesimo compito in ambito IMDG CODE,

dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'accreditamento basato sulla

norma EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3 - organismi di

ispezione di «tipo A»);

2. Il Dipartimento ed il Comando generale procederanno a stipulare

specifiche convenzioni con l'ente unico dell'accreditamento -

Accredia (di seguito Accredia) - ovvero ad estendere il campo di

applicazione di quelle attualmente in vigore ai fini del presente

decreto.

3. Al fine di garantire la necessaria continuita' dei procedimenti

amministrativi le convenzioni di cui al precedente comma dovranno

prevedere sia nelle fasi di vigilanza e monitoraggio che di primo

riconoscimento il coinvolgimento diretto di componenti delle

commissioni di cui al comma 1 ovvero di esperti tecnici da questi

valutai idonei per ciascuna specialita' trasportistica anche su

designazione delle singole Direzioni generali del Dipartimento e dal

Comando generale.

4. Il Dipartimento previa istanza indirizzata alle relative

Commissioni per le attivita' previste dai commi 1 e 3 dell'art. 13

del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ed il Comando

generale previa istanza indirizzata al competente ufficio,

autorizzano gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo

12 giugno 2012, n. 78, in alternativa alle procedure in uso ed in

funzione delle rispettive competenze, ad espletare le seguenti

attivita':

a. esecuzione delle prove sulle cisterne previste al paragrafo

6.8.2.4.6 dalla normativa RID nonche' a valutare e certificare le

modifiche apportate alle cisterna;

b. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature
a

pressione trasportabili di cui all'art. 5 del presente decreto;

c. estensione della periodicità di revisione delle bombole da 10
a

15 anni secondo quanto previsto dall'istruzione di imballaggio
P200

dell'ADR/RID/ADN;

d. approvazione e l'effettuazione delle prove di imballaggi,
grandi

imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati,
che

recano la marcatura UN secondo le previsioni del capitolo
6.3

dell'ADR/RID/ADN;

e. mantenimento in servizio delle cisterne destinate al trasporto

di gas approvate secondo il decreto ministeriale 22 luglio 1930 e

regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

f. mantenimento in servizio delle bombole destinate al trasporto di

gas approvate secondo il regio decreto 19 settembre 1925 secondo le

previsioni del presente decreto;

g. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature di

cui al cap. 6.7 del dell'ADR/RID/ADN e dell'IMDG CODE.

I requisiti generali richiesti per l'inoltro delle istanze di cui

al presente comma sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto

e saranno comunque dettagliate da specifici atti dipartimentali o del

Comando generale.

5. Il Dipartimento, previa specifica istanza ed avvenuta estensione

dell'accreditamento secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012 autorizza

gli enti tecnici riconosciuti ad operare nell'ambito della

Convenzione CSC all'approvazione ed all'esecuzione delle prove dei

contenitori per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose secondo

quanto previsto dal Capitolo 6.11 dell'ADR e RID.

6. Il Dipartimento ed il Comando generale possono, con propri

provvedimenti ed in conformita' alle vigenti disposizioni in materia,

autorizzare esperti ed organismi per le effettuazioni di ulteriori

attività di verifica ed ispezioni previste negli allegati

dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE previa acquisizione da parte del

richiedente di specifico accreditamento.

7. Il Dipartimento ed il Comando generale provvederanno come

necessario alle comunicazioni verso gli organismi internazionali

coinvolti.

Roma, 21 dicembre 2017

Il Ministro:

Delrio

Per le attivita' di cui all'art. 6, comma 4, lettera «a»
del

decreto l'istanza dovra' essere inoltrata alla Commissione per
le

attivita' previste dal comma 1 dell'art. 13 del decreto
legislativo

27 gennaio 2010, n. 35 presso la Direzione generale per
la

motorizzazione - Divisione 3, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.

Per le attivita' di cui all'art. 6, comma 4, lettere da «b» a
«g»

del decreto l'istanza dovra' essere inoltrata alla Commissione per
le

attivita' previste dal comma 3 dell'art. 13 del decreto
legislativo

27 gennaio 2010, n. 35 presso la Direzione generale per
la

motorizzazione - Divisione 3, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma
ed

al Comando generale, viale dell'Arte, 14/16 - 00144 Roma;

Tutti gli organismi che intendono essere autorizzati per
le

attività di cui all'art. 6, comma 4 del decreto dovranno
risultare

in possesso al momento della richiesta almeno dei seguenti
requisiti:

1. essere notificati ai sensi del decreto legislativo 12
giugno

1978, n. 78 da almeno 5 anni;

2. essere in possesso di specifica estensione
dell'accreditamento

secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012 per l'attività oggetto
della

richiesta;

3. essere provvisti o assumere l'impegno ad estendere alla nuova

attività la copertura assicurativa della polizza per la

responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del

codice civile, già sottoscritta per le attività previste dal

decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78;

4. essere in possesso di accreditamento o estensione

dell'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per le

attività previste dall'istruzione di imballaggio P200

dell'ADR/RID/ADN.

5. disporre di personale inserito in una struttura organizzativa

appropriata, capace, competente e qualificata per assolvere

correttamente le proprie funzioni tecniche;

6. avere accesso alle installazioni e al necessario materiale;

7. garantire la confidenzialita' commerciale delle attivita'

commerciali e delle attivita' protette da diritti esclusivi,

esercitati dai fabbricanti o da altre entita';

8. garantire la separazione chiara tra le attivita' di controllo

propriamente dette dalle altre attivita';

9. disporre di un documentato sistema di qualita';

10. garantire che le prove e i controlli stabiliti nella norma

applicabile e nel dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE siano bene

effettuati;

11. mantenere un efficace e appropriato sistema di rapporti e di

registrazioni conformemente ai paragrafi 1.8.7 e 1.8.8 del

dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE.